

COMUNE DI VIGNATE

Città Metropolitana di Milano



BOZZA NUOVO

REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE VIGNATE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 31/7/23

Sommario

Articolo 1 - Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile	3
Articolo 2 - Il Sindaco	3
Articolo 3 - Obiettivi del gruppo	3
Articolo 4 - Attività del GCVPC	3
Articolo 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione	4
Articolo 6 - Volontari effettivi	4
Articolo 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC	5
Articolo 8 - Diritti dei volontari	6
Articolo 9 - Doveri dei volontari	6
Articolo 10 - Organi del GCVPC	7
Articolo 11 - Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC	7
Articolo 12 - Consiglio direttivo	8
Articolo 13 - Coordinatore operativo	9
Articolo 14 - Organizzazione operativa del GCVPC	10
Articolo 15 - Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI	11
Articolo 16 - Norme amministrative e finanziarie	11
Allegato 1 – Figure del Consiglio direttivo	12

Articolo 1 - Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile

- 1) È costituito con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 3/02/2005 il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di Vignate, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Vignate in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
- 2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente;
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

Articolo 2 - Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Articolo 3 - Obiettivi del gruppo

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art. 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza alcun scopo di lucro, od alcun interesse politico o religioso.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Articolo 4 - Attività del GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) Eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) Attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) Attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) Attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) Attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) Attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni

e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.

- 3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.
- 4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - Il registro dei volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo art. 12.Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Articolo 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3) Al GCVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - Autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - Elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, PEC, ecc.);
 - Copia del documento di identità in corso di validità;
 - Copia del codice fiscale.
- 5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art. 12.
- 6) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
- 7) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente.

Articolo 6 - Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali ed il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - Copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - Tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - Vestiario e DPI idonei.
 - Copia del regolamento.

- 3) Per acquisire lo *status* operativo, il volontario iscritto deve:
- Avere compiuto la maggiore età;
 - Avere completato il percorso formativo conforme agli indirizzi stabiliti a livello regionale, oppure avere svolto attività professionale in un ente o in una struttura operativa del sistema di protezione civile nazionale o regionale, per almeno 1 anno nel triennio antecedente la domanda di iscrizione del volontario;
 - Limitatamente ai volontari che assumano una qualsiasi carica all'interno dei soggetti di appartenenza, non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione o contro l'ordine pubblico.
- 4) Ai fini della verifica di quanto previsto al c. 3, lett. c) del presente articolo, ogni anno ciascun volontario che assuma una qualsiasi carica all'interno del GCVPC deve trasmettere apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Il legale rappresentante è tenuto a dichiarare all'ente (Provincia, Città metropolitana di Milano, Regione Lombardia) cui fa capo la sezione dell'Elenco territoriale, con le modalità e le tempistiche stabilite con provvedimento del dirigente regionale competente, di aver regolarmente provveduto a raccogliere le dichiarazioni sostitutive dai relativi volontari e che le stesse non presentano contenuto ostativo al mantenimento dello *status* operativo.

Articolo 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

- 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
- Incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - Assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 60 giorni continuativi;
 - Perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - Utilizzo improprio dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC, non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento degli stessi con dolo;
 - Il perseguimento di fini vietati dalla legge oppure di interessi politici e religiosi;
 - L'aver reso false dichiarazioni in relazione all'autocertificazione di cui all'articolo 5 comma 4;
 - La reiterazione, nell'arco dell'ultimo biennio, di gravi condotte poste in essere in violazione delle disposizioni di cui al Regolamento.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale – con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato – viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento progressivamente consistente in:
- Rimprovero scritto;
 - Sospensione temporanea per un periodo da tre mesi a un anno, dopo due rimproveri scritti;
 - Recesso del volontario.
- 3) Le dimissioni intenzionali dal Gruppo vengono invece comunicate dal volontario al Coordinatore operativo e al Sindaco, in forma scritta.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Articolo 8 - Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.
- 5) Il volontario ha il diritto di richiedere un periodo di sospensione per comprovati motivi personali dall'attività del Gruppo di Protezione Civile, tale periodo di sospensione non determina la perdita di qualifica di Volontario, se non si protrae oltre mesi 6. La richiesta di sospensione deve essere fatta per iscritto al Coordinatore operativo (che valuterà i motivi) per un periodo massimo di 3 (tre) mesi e può essere rinnovata per un altro periodo che verrà valutato dal Coordinatore operativo. I volontari collocati in riserva o aspettativa per potere riprendere servizio dovranno fare richiesta scritta al Coordinatore operativo.

Articolo 9 - Doveri dei volontari

- 1) I volontari sono tenuti a:
 - a) Assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) Conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) Indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio ed è fatto divieto di apportare modifiche tali da compromettere l'uniformità, il decoro e l'integrità delle divise (essendo le stesse DPI) e/o l'applicazione di altri emblemi e segni distintivi non inerenti al gruppo di protezione civile.
 - d) Partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e) Comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.
 - f) Non assumere prima del turno e durante il servizio alcolici o sostanze che alterino lo stato psicofisico.
 - g) Non abbandonare il servizio, se non per gravi ed evidenti motivi o per espresso ordine del Coordinatore o del Vice-Coordinatore.
 - h) Partecipare alle attività di studio, prevenzione e soccorso con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, oltre a mantenere un aspetto decoroso ed un comportamento adeguato all'incarico che è chiamati a compiere.
- 2) L'attività operativa che può essere svolta dai volontari comprende:
 - a. L'impiego per eventi emergenziali di cui all'art. 2 della L.R. n. 27/2021 o per eventi di cui all'art. 3, c. 3 della legge regionale medesima, o dal Codice della Protezione Civile;
 - b. L'impiego in attività di previsione, prevenzione e supporto alla pianificazione di emergenza o all'esercizio delle funzioni di protezione civile da parte degli enti preposti;
 - c. L'impiego in attività addestrative e/o formative;

- 3) Ciascun volontario, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco territoriale, può afferire ad una sola sede, legale o operativa, fatti salvi i volontari afferenti ai Comitati di Coordinamento del Volontariato organizzato.
- 4) Alla dichiarazione di operatività esclusiva consegue la possibilità dell'applicazione dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del Codice della protezione civile. Per le attività svolte dal volontario a favore dei soggetti per i quali non è stata dichiarata l'operatività esclusiva, non è prevista l'applicazione dei suddetti benefici di legge.

Articolo 10 - Organi del GCVPC

- 1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
- Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - Consiglio direttivo;
 - Coordinatore operativo.

Articolo 11 - Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

- L'assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno. È possibile effettuare assemblee anche con mezzi informatici che consentano la non presenza purché sia possibile il dibattito.
- L'assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, dal Vice-Coordinatore operativo, dal coordinamento, dal 10% dei volontari, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.
- L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega per singolo volontario.
- L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione, o del 50% più uno dei volontari presenti in seconda convocazione, in merito a:
 - Elezione del Consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - Elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - Elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - Ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;
 - La proposta del programma delle attività predisposta dal Coordinatore operativo.
- L'elezione del Coordinatore operativo, Vice-Coordinatore e dei componenti del Consiglio direttivo avviene nel seguente modo:
 - L'assemblea dei volontari elegge i candidati tramite votazione segreta
 - Prima del 60° giorno antecedente la scadenza del proprio mandato, il Consiglio direttivo uscente stabilisce la data per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle componenti in scadenza di mandato. A tal fine, il Coordinatore operativo convoca l'Assemblea per l'elezione almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato; la data di tale Assemblea deve, in ogni caso, essere fissata non oltre 30 (trenta) giorni dopo la scadenza del mandato.
 - Si possono candidare i volontari appartenenti al GCVPC compilando un'apposita scheda. La scheda dovrà pervenire al recapito del GCVPC entro il termine indicato al successivo punto "D", a mezzo mail, PEC, raccomandata postale, o consegnata a mano in originale.
 - Il calendario delle attività previste per lo svolgimento dell'Assemblea per l'elezione dei candidati è il seguente:
 - Tra 60 e 45 gg. prima della data stabilita per l'Assemblea: presentazione delle candidature, redatte su apposita scheda;

- Tra 44 e 35 gg. prima della data stabilita per l'Assemblea: verifica delle candidature presentate e comunicazione ai candidati dell'esito della verifica;
- Tra 34 e 30 gg. dalla data stabilita per l'Assemblea: comunicazione dell'esito e pubblicazione delle candidature definitive

I giorni sono da intendersi naturali e consecutivi; i termini indicati per la presentazione delle candidature sono perentori.

- e. Il Consiglio direttivo uscente, scaduto il termine per la presentazione delle candidature, nomina una Commissione Elettorale, composta da un Presidente e due Segretari, tutti individuati tra i volontari non candidati, per le successive procedure elettorali.
 - f. La Commissione Elettorale comunica l'elenco delle candidature ammesse, in lista unica, ai volontari appartenenti al GCVPC.
 - g. Nel giorno stabilito per lo svolgimento dell'Assemblea, viene individuato tra i volontari, non candidati, il presidente della seduta ed il segretario, per la stesura del verbale dell'Assemblea.
 - h. Verificata, a cura della Commissione Elettorale, la presenza del numero legale, l'Assemblea Elettorale si ritiene regolarmente costituita e procede con l'Ordine del Giorno.
 - i. Ai fini dell'elezione gli aventi diritto al voto, presenti all'Assemblea, possono esprimere:
 - 1 (una) preferenza per il ruolo di Coordinatore operativo
 - 1 (una) preferenza per il ruolo di Vice-Coordinatore
 - 2 (due) preferenze per il ruolo di membro del Consiglio direttivo
 - j. Al termine delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale procede con lo spoglio delle schede.
 - k. Completato lo spoglio, il presidente della seduta rende immediatamente noto l'esito delle elezioni, con l'elenco degli eletti.
 - l. In caso di risultati ex-aequo, in funzione del raggiungimento del numero dei membri del Consiglio direttivo, viene immediatamente svolto un ballottaggio tra i candidati interessati; in sede di ballottaggio, gli aventi diritto al voto presenti potranno esprimere 1 (una) preferenza tra i candidati interessati. In caso di ulteriore ex-aequo, si procederà ad ulteriori votazioni di ballottaggio, con le medesime modalità, sino al completamento della lista degli eletti.
 - m. Concluso lo spoglio delle schede, il presidente della seduta comunica l'esito del ballottaggio e l'elenco definitivo degli eletti.
 - n. Il presidente della seduta procede quindi alla convocazione della prima seduta del Consiglio direttivo, da tenersi il prima possibile e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla data delle elezioni. Se l'intero Consiglio direttivo concorda, la prima seduta può essere immediata.
- 7) Tutti i componenti del Gruppo di coordinamento durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 8) In caso di dimissioni o allontanamento di uno o più membri, gli stessi verranno sostituiti nominando, al loro posto, il primo dei non eletti che, nell'ultima elezione, seguirà nella graduatoria. Nel caso non vi siano "non eletti" disponibili verranno indette elezioni suppletive entro il termine di 90 giorni. I neo eletti resteranno in carica fino al naturale termine di mandato. Il Coordinatore darà tempestiva comunicazione al Sindaco di ogni variazione avvenuta, curando che questa sia ratificata dai Volontari alla prima Assemblea utile.

Articolo 12 - Consiglio direttivo

- 1) Il Consiglio direttivo, composto da quattro componenti **più il Coordinatore operativo**. E' eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Fa parte del Consiglio direttivo anche il Vice-Coordinatore, con diritto di voto solo se sostituisce il Coordinatore operativo. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo all'atto della prima costituzione, è **eletto** contestualmente alla designazione del Coordinatore operativo.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

- 3) Il Consiglio direttivo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
- 4) Il Consiglio direttivo, in particolare:
 - a) Definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) Collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile;
 - c) Definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) Programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.
- 5) Le figure del Consiglio direttivo sono le seguenti:
 - a) Coordinatore operativo
 - b) Vice-Coordinatore operativo
 - c) Responsabile Operativo
 - d) Responsabile Logistica
 - e) Responsabile Telecomunicazioni
 - f) Responsabile Formazione
- 6) Nel caso si dovessero individuare altre figure in ausilio al Consiglio direttivo le stesse seguiranno le stesse modalità e procedure di elezione già indicate per le figure esistenti.
- 7) Al Consiglio direttivo verranno affiancate, in caso di necessità, ulteriori figure per eventuali partecipazioni del GCVPC a rappresentanze in organismi sovracomunali. Tali figure verranno proposte all'assemblea dei volontari che, con votazione palese, approverà o meno le candidature.

Articolo 13 - Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5 per un periodo di tre anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 5) Il Coordinatore operativo in collaborazione con il Consiglio direttivo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

- 6) Il Coordinatore operativo in collaborazione con il Consiglio direttivo individua, se necessario, i Capi squadra/Vice-capi squadra e può assegnare compiti e ruoli organizzativi a singoli volontari.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
- 10) L'assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 14 - Organizzazione operativa del GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'assemblea/Consiglio direttivo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile nel rispetto degli indirizzi operativi del gruppo.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.
- 7) Il GCVPC è iscritto all'Elenco territoriale ed è considerato operativo se:
 - a) Possiede un numero di volontari operativi, ai sensi dell'art. 6, c. 5 del DGR XI/7570 del 15/12/2022, non inferiore all'80 % (ottanta per cento) del totale dei volontari iscritti, esclusi i minorenni e gli adulti di età superiore a 75 (settantacinque) anni, i quali non devono comunque essere in numero inferiore a 7 (sette);
 - b) Possiede mezzi e attrezzature minime, in proporzione al numero dei volontari operativi iscritti, per lo svolgimento delle attività previste dalle proprie specializzazioni secondo quanto definito ai sensi dell'art. 7, c. 3 del DGR XI/7570 del 15/12/2022;
 - c) Garantisce la reperibilità telefonica 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro) per 365 (trecentosessantacinque) giorni l'anno nell'ambito del sistema regionale di protezione civile.
- 8) Affinché il GCVPC sia iscritto all'Elenco territoriale e mantenga il requisito dell'operatività, deve dimostrare che la maggioranza dei relativi volontari operativi:
 - a) Abbia svolto, con cadenza almeno annuale, attività addestrativa, quali esercitazioni o prove di soccorso, che deve essere documentata e descritta in una relazione da inviare alla Regione e/o Città metropolitana di Milano in relazione alla sezione di appartenenza;
 - b) Oppure, in alternativa:
 - c) Sia stato impiegato, con cadenza almeno annuale, in attività di emergenza attestata dalla documentazione agli atti delle Province e/o della Città metropolitana di Milano, oppure della Regione oppure del Dipartimento nazionale della protezione civile.

- 9) La carenza, anche temporanea, di uno o più degli elementi di cui ai c. 7 e 8 del presente articolo determina la perdita del requisito dell'operatività, sino all'integrale ripristino di tutti gli elementi mancanti.
- 10) Il GCVPC deve indicare almeno una specializzazione che individua l'ambito operativo di riferimento.
- 11) Nel caso vengano indicate più di una specializzazione, dovrà essere individuata un'unica specializzazione prevalente e le specializzazioni secondarie. L'elenco delle specializzazioni indicate dal GCVPC potrà essere modificato in qualsiasi momento, presentando apposita istanza

Articolo 15 - Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.
- 2) I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di riferimento.
- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri enti.

Articolo 16 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc.
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.

Allegato 1 – Figure del Consiglio direttivo

RESPONSABILE OPERATIVO

- Sovrintende al corretto svolgimento del piano generale di servizio nel caso di intervento operativo;
- Redige in collaborazione con il Responsabile Formazione ed insieme al Coordinatore operativo, Vice-Coordinatore e gli altri componenti del Consiglio direttivo, le Procedure Operative di intervento;

RESPONSABILE LOGISTICA

- È responsabile del censimento, monitoraggio e della corretta tenuta del materiale in dotazione al Gruppo e ne segnala eventuali danneggiamenti o mancanze al Coordinatore.
- Effettua con cadenza mensile l'accensione e la verifica di buon funzionamento delle macchine, se necessario coinvolgendo altri o tutti i volontari.
- Il responsabile collabora con gli altri responsabili per l'addestramento mensile sull'uso delle attrezzature

RESPONSABILE TELECOMUNICAZIONI (TLC)

- È responsabile del materiale RADIO in dotazione al Gruppo. Si occupa di gestire e mantenere efficienti e sempre pronti all'uso i sistemi di radiocomunicazione del gruppo e ne segnala eventuali danneggiamenti o mancanze al Coordinatore.
- Effettua con cadenza mensile la verifica di buon funzionamento degli apparati radio, se necessario coinvolgendo altri o tutti i volontari.
- Il responsabile collabora con gli altri responsabili per l'addestramento mensile sull'uso delle attrezzature

RESPONSABILE FORMAZIONE

- Sovrintende la formazione degli allievi;
- Favorisce la partecipazione di tutti i Volontari ai corsi di secondo e terzo livello facendo riferimento alle specializzazioni prevalenti del GCVPC (specializzazioni soggette a modificazione/integrazione attraverso espressione dell'Assemblea dei Volontari) comunicando ogni occasione formativa locale e sovracomunale di cui è a conoscenza.
- Cura la formazione interna del Gruppo proponendo corsi interni sulle procedure operative e sulle modalità di intervento

CAPO SQUADRA (Non nel consiglio)

- Il Capo Squadra è nominato dal Coordinatore sentito i Componenti del gruppo di coordinamento.
- Referenti del Capo Squadra sono il Coordinatore ed il Responsabile Operativo, nei confronti dei quali è responsabile dell'operato della Squadra assegnata e ai quali è direttamente subordinato;
- In caso di intervento operativo il Capo Squadra è tenuto ad eseguire le direttive impartite dal Coordinatore e dal Responsabile Operativo

